

Adempimenti del Comune in seguito all'Approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica

In seguito all'introduzione della classificazione acustica del territorio comunale (Piano di Zonizzazione Acustica) gli insediamenti industriali esistenti, quelli in progetto, i centri residenziali in progetto e le attività di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi dovrebbero essere chiamati dal comune a verificare la compatibilità, presente e/o futura, con il vigente Piano di Zonizzazione Acustica (vd. D.P.C.M. 01/03/1991, L. 26/10/1995 n.447, D.P.C.M. 14/11/1997, L.R. 10/08/2002 n.13).

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ESISTENTI: si consiglia di richiedere agli insediamenti già esistenti sul territorio comunale una documentazione tecnica che attesti il rispetto dei limiti di emissione e di immissione relativo alla Classe acustica in cui sono state inserite, nonché il rispetto del criterio differenziale. Qualora risultasse un superamento dei limiti di zona, l'attività in oggetto è obbligata a presentare piano di risanamento entro 6 mesi dalla classificazione del territorio comunale (Legge 26 Ottobre 1995, n.447). Il piano di risanamento deve essere redatto in accordo con quanto stabilito dalla Legge Regionale 10 Agosto 2001 n. 13 e dalla Delibera della Giunta Regionale del 16 Novembre 2001 n. VII/6906.

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI IN PROGETTO: per gli insediamenti di nuova realizzazione deve essere richiesta dal Comune una Previsione di Impatto Acustico redatta secondo i criteri stabiliti dalla Delibera della Giunta Regionale del 8 Marzo 2002 n. VII/8313. Tale Previsione di Impatto Acustico è vincolante per il rilascio del Nulla Osta di Inizio Attività (L. 447/95 articolo 8 comma 4).

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI IN PROGETTO: E' consigliabile che gli insediamenti residenziali di nuova realizzazione presentino al comune una Valutazione Previsionale di Clima Acustico redatta secondo i criteri stabiliti dalla Delibera della Giunta Regionale del 8 Marzo 2002 n. VII/8313 che attesti la compatibilità dell'insediamento in progetto con il clima acustico presente nella zona. Sono obbligati a presentare Valutazione Previsionale di Clima Acustico scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali previsti vicino ad aeroporti e strade di tipo A,B,C,D, E, F.

Inoltre, in accordo con quanto stabilito dalla L. 26 Ottobre 1995 n.447 (Articolo 3, comma 1, lettera e)), dal D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 e dalla L.R. 10 Agosto 2001 n. 13 (articolo 7) i costruttori dei nuovi

complessi residenziali sono tenuti a presentare una relazione tecnica inerente i requisiti acustici passivi degli edifici.

REQUISITI ACUSTICI DEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E DEI PUBBLICI ESERCIZI: la regolamentazione delle sorgenti sonore collocate all'interno di luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi è affidata al D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n.215. Il gestore degli impianti è tenuto a verificare che gli stessi rispettino i requisiti imposti dal decreto. Tale decreto non si applica agli spettacoli e alle manifestazioni temporanei o mobili.

ATTIVITA' TEMPORANEE: nel seguito riportiamo quanto prescritto dall'articolo 8 della LR 13 Agosto 2001 n. 13:

1. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, il comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare:
 - a) i contenuti e le finalità dell'attività;
 - b) la durata dell'attività;
 - c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
 - d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
 - e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
 - f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
 - g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.
3. Nell'autorizzazione il comune può stabilire:
 - a) valori limite da rispettare;
 - b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
 - c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
 - d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Visto quanto sopra, si suggerisce di autorizzare spettacoli temporanei nella stessa area non più di 2 o 3 volte in anno se gli spettacoli ricoprono un arco di pochi giorni (non più di 2 o 3) e una sola volta in un anno

se lo spettacolo ha durata complessiva di più giorni. Si suggerisce, inoltre, di autorizzare lo spettacolo o la manifestazione con deroghe relative alla durata dell'evento (ed esempio fissando l'orario massimo intorno alle 24.00 o alle 01.00 se in orario notturno) e non con deroghe relative ai valori limiti da rispettare.

PIANI DI CONTENIMENTO DEL RUMORE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI: il D.M. 29 Novembre 2000 indica i criteri per la predisposizione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore da parte delle società ed enti gestori (società ed enti gestori dei servizi di pubblico trasporto e delle relative infrastrutture, inclusi Regioni, Province, Comuni)

SUGGERIMENTI: ai fini di una pacifica convivenza della collettività, si suggerisce di escludere le sorgenti sonore legate ai luoghi di culto o civili (torri campanarie civiche e di carattere religioso, minareti, etc.) dall'elenco delle sorgenti sonore soggette a verifica del rispetto dei limiti di rumorosità.